



Corte dei Conti

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 193 /2012

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Dr. Vittorio Lomazzi	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	relatore
Referend.	Dr.ssa Rossella Bocci	
Referend.	Dr.ssa Rossana De Corato	
Referend.	Dr.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 3 luglio 2012

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto

2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 311 in data 18/01/2012 (acquisita in data 30.01.2012), con la quale il Sindaco del Comune di Castel Morrone (CE) ha fatto pervenire a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n°22 /2012 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione,

FATTO

Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Castel Morrone (CE) faceva pervenire a questa Sezione richiesta di parere, del seguente tenore *"Il sottoscritto Dr. Pietro Riello, in qualità di Sindaco pro tempore di questo Comune (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto non soggetto al patto di stabilità), richiede a codesta Sezione un parere ai sensi della normativa in oggetto concernente le seguenti questioni:*

La spesa per l'indennità dovuta per il portavoce previsto dalla Legge n°150/2000 è soggetta al taglio di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. n°78/2010, convertito in Legge n°122/2010?

Nel caso affermativo (soggetta al taglio) e nel caso in cui la spesa in bilancio nell'esercizio 2009 è stata pari a zero (per tutti i tipi di collaborazioni e consulenze) l'Ente può procedere alla previsione in Bilancio della spesa per il portavoce?

L'individuazione intuitu-personae da parte del Sindaco del portavoce rientra nei limiti alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n°296 (finanziaria per il 2007) e s.m.i., e nei limiti posti altresì dall'art. 14, comma 9 del succitato D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n°122/2010?

Più in generale l'ente nell'esercizio 2012 può procedere a nuove assunzioni nel limite del 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente (art. 14, c. 9 D.L. n°78/210) oppure nel limite "delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" (art. 1, c. 562 della L. n°296/2006)?

L'Ente può procedere ad assunzioni nell'esercizio 2012 (nel limite del 20% della spesa o nel limite del turn over "1 a 1" a seconda della risposta al precedente quesito) per le cessazioni che interverranno nel corso del medesimo 2012, tenendo presente che, trattandosi di un Ente di piccole dimensioni, molti servizi sono svolti da un'unica unità di personale e che inoltre l'Organico dell'Ente medesimo risulta sottodotato?".

DIRITTO

A) In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ..."*.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin

qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

B) Sotto il profilo oggettivo, si deve sottolineare che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere *“le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell'ambito di una impostazione tendente a privilegiare un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”*, aggiungeva, in particolare, che *“La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Orbene, non vi è dubbio, che, nel caso di specie, la *rogatio* del Comune (sia pure con i limiti prospettici di cui *infra*) si appalesi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, presentando essa le connotazioni richieste dalle deliberazioni surriportate.

C) Nel merito si svolgono, dunque, le considerazioni che seguono.

Con la *rogatio* in esame si chiede di conoscere se, ad avviso di questa Sezione:

- 1) *La spesa per l'indennità dovuta per il portavoce previsto dalla Legge n°150/2000 è soggetta al taglio di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. n°78/2010, convertito in Legge n°122/2010?*
- 2) *Nel caso affermativo (soggetta al taglio) e nel caso in cui la spesa in bilancio nell'esercizio 2009 è stata pari a zero (per tutti i tipi di collaborazioni e consulenze) l'Ente può procedere alla previsione in Bilancio della spesa per il portavoce?*
- 3) *L'individuazione intuitu-personae da parte del Sindaco del portavoce rientra nei limiti alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n°296 (finanziaria per il 2007) e*

s.m.i., e nei limiti posti altresì dall'art. 14, comma 9 del succitato D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n°122/2010?

Più in generale l'ente nell'esercizio 2012 può procedere a nuove assunzioni nel limite del 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente (art. 14, c. 9 D.L. n°78/210) oppure nel limite "delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" (art. 1, c. 562 della L. n°296/2006)?

L'Ente può procedere ad assunzioni nell'esercizio 2012 (nel limite del 20% della spesa o nel limite del turn over "1 a 1" a seconda della risposta al precedente quesito) per le cessazioni che interverranno nel corso del medesimo 2012, tenendo presente che, trattandosi di un Ente di piccole dimensioni, molti servizi sono svolti da un'unica unità di personale e che inoltre l'Organico dell'Ente medesimo risulta sottodotato?".

C-1) Per quanto concerne il primo quesito (nel quale, per quanto *infra* motivato, resterà assorbito il secondo), si deve premettere che il comma 7 dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. in L. n. 122/2010) prevede che "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Inoltre, l'art. 7, comma 1, della legge n. 150 del 2000 statuisce che "1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità".

Orbene, dall'articolazione dei quesiti (il terzo dei quali fa riferimento alle norme recanti limiti alle facoltà assunzionali della P.A), deve inferirsi che l'ipotesi contemplata dall'interpellante sia riferibile al reclutamento del portavoce all'esterno.

Si deve, altresì, premettere che il quesito in esame involge preliminari valutazioni in ordine alla natura del rapporto di servizio nascente dal conferimento dell'incarico di portavoce, che possono essere svolte, nella presente sede, solo in termini puramente incidentali ed ipotetici, essendo le relative questioni (soprattutto in considerazione della mancata previsione, nell'art. 7 della legge

n. 150/2000 e nel relativo regolamento n. 422/2001, di specifiche modalità di reclutamento del personale esterno cui conferire l'incarico di portavoce) riservate alla cognizione di altri Organi e, in particolare, del Giudice del rapporto ed eventualmente, in sede risarcitoria, di quello della responsabilità.

Pertanto, atteso anche il carattere non vincolante dei pareri forniti da questa Corte *in subiecta materia*, l'Ente interpellante farà diligente uso dei propri poteri discrezionali ai fini della valutazione delle scelte da compiere.

C-1a) Tanto doverosamente premesso, si deve rilevare che, con deliberazione n. 70/2011, in data 21.9/19.10.2011, la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine ad analoga questione – premesso, fra l'altro, che con la deliberazione n. 51 del 25 maggio 2011, detta Sezione aveva sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, in ordine alla opportunità di rimettere alle Sezioni riunite della Corte questione di massima concernente il quesito formulato dal Comune di Santa Margherita Ligure e che, però, con la nota n. 2338 dell'8 giugno 2011, il Presidente della Corte dei conti aveva ritrasmesso gli atti alla medesima Sezione regionale di controllo – osservava, in particolare, che, in ordine alla portata applicativa delle limitazioni di spesa introdotte dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in relazione alla disciplina della figura del portavoce del Sindaco prevista dall'art. 7 della legge n. 150 del 2000, si era già ripetutamente espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale, con il parere reso con la deliberazione n. 111/2011/PAR, cui aveva fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione con la deliberazione n. 142/2011/PAR, aveva *“affermato che con riferimento all'incarico di “addetto stampa/portavoce” trovano applicazione i vincoli di spesa introdotti dal comma 7 dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 ove l'attività del portavoce non si esaurisca nel servizio di informazione dell'utenza in ordine alle attività poste in essere dal Comune”*.

La sezione Regionale di Controllo per la Liguria proseguiva sottolineando che *“Afferma, infatti, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che l'attività del portavoce del sindaco va collocata nell'area delle collaborazioni autonome con la conseguenza che l'Amministrazione locale non può programmare e destinare per tale attività una spesa superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”*.

La medesima Sezione Regionale di Controllo per la Liguria aggiungeva che *“Più in generale sulla portata applicativa dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 si sono recentemente pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo, investite di specifica questione di massima concernente l'individuazione del parametro di riferimento (cassa o competenza) per la determinazione del tetto e l'applicabilità dei limiti contenuti nell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati (SS.RR. n. 7 del 2011). Le Sezioni riunite, nel precisare che il parametro di riferimento va individuato nella competenza e non nella cassa, hanno affermato che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario non devono computarsi nell'ambito del tetto di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. Ciò perché la finalità della norma non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente dall'impatto sul bilancio dell'ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bi-*

lancio del singolo ente. Sulla portata applicativa dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 in relazione a studi e consulenze finanziati con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario va poi richiamato anche quanto affermato da questo Collegio con il parere reso con la deliberazione n. 5 del 2011 ... (omissis) sull'esatto ambito di applicazione delle limitazioni di spesa previste dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 con riferimento agli incarichi di studio conferiti per le finalità dell'area marina protetta ... (omissis). La Sezione ha al riguardo precisato che ove il Comune dovesse ricorrere a risorse finanziarie diverse da quelle destinate alla realizzazione delle finalità dell'area marina protetta (e cioè nella specie a risorse diverse dai trasferimenti effettuati dal Ministero dell'Ambiente, dalle sanzioni amministrative relative ad illeciti commessi all'interno dell'area marina protetta nonché dai corrispettivi per le autorizzazioni ed i diritti di segreteria relativi alle attività consentite e regolamentate nell'Area naturale), gli incarichi eventualmente conferiti devono sottostare ai limiti indicati dal comma 7 dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010.

4. Sulla base del quadro normativo sopra descritto e alla luce dei primi orientamenti interpretativi sulla normativa espressi dalla Corte in sede consultiva, ritiene il Collegio che la questione possa, tuttavia, ricevere un diverso inquadramento rispetto a quello prospettato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

4.1. Occorre al riguardo innanzitutto evidenziare che la figura del portavoce si colloca all'interno di una cornice normativa più ampia (la legge n. 150 del 2000) che ha introdotto più in generale una disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La legge n. 150 del 2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione, e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative. Nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, vengono istituite e regolamentate tre strutture: il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e **per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice**. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.

4.2. Le caratteristiche sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. Se è vero, per un verso, che la ratio dell'art. 6, com-

ma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente dall'impatto sul bilancio dell'ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è vero per altro verso che, sebbene la spesa per l'indennità del portavoce costituisca spesa che grava sul bilancio dell'Ente, la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000 per la figura del portavoce si colloca in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina recata dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 in materia di spese di consulenze. L'incarico di portavoce rappresenta, infatti, esso stesso la realizzazione di una finalità dell'Amministrazione, che è quella appunto di assicurare la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica. **Gli incarichi che ricadono nella disciplina di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l'Amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell'Amministrazione procedente (v. in tale senso deliberazione Sezione Liguria cit. n. 5 del 2011).** Ricomprendere nella disciplina di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 significherebbe in tal senso vanificare gli effetti voluti dalla legge n. 150 del 2000, che ha individuato nel portavoce una figura precisa di raccordo con il vertice dell'Amministrazione per assicurare la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell'amministrazione pubblica".

Questa Sezione Regionale di controllo per la Campania – con le avvertenze innanzi formulate in ordine ai limiti della presente disamina – condivide l'avviso della Sezione di controllo per la Liguria in merito alla non riconducibilità degli incarichi di portavoce (di cui all'art. 7 della L. n. 150/2000) a quelli di consulenza o di studio ricadenti nella disciplina di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010; e ciò per le medesime ragioni che lucidamente detta Sezione ha esposto nel succitato parere e che sono state sopra riportate : infatti, l'attività di studio o di consulenza è intesa a fornire all'Amm.ne elementi di valutazione ai fini dell'adozione di specifiche determinazioni provvedimenti, laddove il portavoce del Capo dell'Amm.ne medesima " *sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni"* (cfr. la DIRETTIVA della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA del 7 febbraio 2002).

Insomma, anche quando viene reclutato all'esterno, il portavoce svolge - in termini collaborativi e di traduzione, in chiave informativa, degli indirizzi politici del Capo dell'Amm.ne - una funzione intestata, dalla L. n. 150/2000, all'Amministrazione che gli conferisce l'incarico.

C-1b) Ciò che, però, non appare condivisibile è l'affermazione che, per tale figura, non sarebbe ... **previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice**

(al riguardo, è appena il caso di precisare che questa Sezione non ritiene di poter utilmente sottoporre la questione al Presidente della Corte dei conti per la valutazione, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, in ordine alla opportunità di rimettere alle Sezioni riunite della Corte questione di massima, atteso che, come innanzi riferivasi, il Presidente della

Corte dei conti, con la nota n. 2338 dell'8 giugno 2011, ebbe già a ritrasmettere gli atti - al Medesimo sottoposti, con riferimento all'oggetto del parere sopra in parte riportato - alla remittente Sezione regionale di controllo per la Liguria).

E, invero, trattandosi, nel caso di specie, del conferimento, a soggetto esterno, di un incarico consistente nello svolgimento di una pubblica funzione, non è pensabile che il medesimo possa svolgersi in termini di puro fatto, senza una previa fase negoziale costitutiva del rapporto di servizio di tale figura con la P.A..

Ne sono chiara prova le disposizioni di cui alla L. n. 150/2000 che impongono alle PP.AA. di dotarsi di apposite strutture (cfr. art 6) per lo svolgimento dei compiti *de quibus*, con una generale previsione (cfr. art. 4) di un residuale (qualora manchi la possibilità di conferire gli incarichi a personale interno) ricorso al reclutamento all'esterno del relativo personale.

Semmai, qui il problema è individuare - sempre nei limiti e con le avvertenze di cui innanzi - la natura del negozio conferitivo dell'incarico ed instaurativo del conseguenziale rapporto : ciò all'evidente fine di accertare il regime giuscontabilistico applicabile alla fattispecie.

C-1b) E, invero, a giudizio della Sezione, sussistono elementi che potrebbero ricondurre il rapporto conseguente al conferimento dell'incarico di portavoce fra quelli sussumibili nella più ampia categoria dei rapporti di collaborazione diretta con gli Organi di governo dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, propri degli Uffici di "staff".

Illuminante, a tal riguardo, appare l'espressione, sopra riportata, con la quale la succitata direttiva del DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA del 7 febbraio 2002 qualifica l'attività ed il ruolo istituzionale del portavoce : "*sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni"*". Infatti (per ciò che specificamente rileva nella presente sede consultiva regionale), tale espressione presenta evidenti elementi di corrispondenza con quella utilizzata dal Legislatore, nel comma 1 dell'art. 90 del Dlgs. n. 267/2000, ai fini della qualificazione degli "*Uffici di supporto agli organi di direzione politica*" degli Enti Locali : "*Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di **uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge...***"; inoltre, detto 1° comma prosegue con l'altrettanto significativa specificazione che tali Uffici possono essere "*costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni*".

Quindi, anche nell'ipotesi degli uffici di *staff* di cui al surriportato 1° comma dell'art. 90 dlgs. n. 267/2000 - così come è prescritto nel citato art. 7 della L. n. 150/2000 - il reclutamento può essere indirizzato (sia pure con l'avvertenza : *salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari*) anche a personale esterno.

Orbene, dovendosi necessariamente, per ciò che concerne l'applicazione dell'istituto del portavoce (di cui alla L. n. 150/2000) agli Enti locali, coordinare le disposizioni generali sull'attività di comunicazione e di informazione, di cui alla L. n. 150/2000, in particolare, con quelle di cui al citato dlgs. n. 267/2000, appare evidente che, nell'ipotesi in esame, verrebbe in rilievo (per quanto di

ragione, trattandosi, in quel caso di Comune soggetto al rispetto del patto di stabilità) il parere di questa Sezione n. 493/2011 e, più specificamente, il disposto dell'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 e succ. modd., per il quale :

“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Al riguardo, viene in rilievo la deliberazione delle SS.RR. di questa Corte n. 11/CONTR/12 del 2/17.4.2012, con la quale sono stati affermati i principi di cui appresso :

“a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica

nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate".

E', comunque, ovvio che il reclutamento all'esterno del portavoce dovrebbe essere previamente programmato in osservanza delle specifiche disposizioni dettate in materia di programmazione delle assunzioni del personale e che la spesa per la remunerazione di detto incarico, oltre ad essere circoscritta (salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella contrattazione collettiva nazionale e/o in altre normative speciali) alla misura dell'indennità *determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità* (cfr. 2° comma art. 7 L. n. 150/2000), deve rientrare nel tetto massimo, delle spese consentite agli Enti non soggetti al patto di stabilità, di cui al 1° periodo dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter della L. n. 16/2012, (cfr. : *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008"*); così come vanno rispettate tutte le altre norme, in materia di contenimento della spesa pubblica applicabili agli Enti come quello in esame, i quali dovranno osservare particolare cautela in ordine agli oneri che le nuove assunzioni sono idonee a riversare sugli esercizi futuri, in vista del ben più grave e restrittivo regime di spesa previsto, a partire dal 2013, dall'art. 31 della L. 12-11-2011 n. 183, per i Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti (confr., per le problematiche connesse con il passaggio al nuovo regime, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2012/ QMIG del 30 aprile/11 maggio 2012).

Infine, non va sottaciuta l'opportunità che l'interpellante, al fine di evitare responsabilità amministrative patrimoniali, consulti, altresì, la giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali di questa Corte *in subiecta materia*; e ciò con riferimento anche all'applicazione dei principi della selezione del personale nell'ambito del reclutamento ex art. 90 Dlgs. n. 267/2000.

C-1c) Qualora, poi, si ritenesse di poter applicare, in via analogica, al reclutamento del portavoce, le disposizioni dettate dal comma 2 dell'art. 9 L. n. 150/2000 in materia di reclutamento del personale degli Uffici Stampa (cfr. : "... *utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità*"), verrebbero, in particolare, in rilievo le disposizioni di cui al comma 6 e segg. dell'art. 7 (che ha sostituito il succitato art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998) del dlgs. n. 165/2001 e succ. modd.. (cfr. : "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144"), fatta salva, ovviamen-

te, ogni altra norma dettata in materia di contenimento dei tetti di spesa *in subjecta materia*.

Vengono, peraltro, anche qui in rilievo i principi di cui alla deliberazione delle SS.RR. di questa Corte n. 11/CONTR/12 del 2/17.4.2012, riportati al precedente punto C-1b).

Appare anche opportuno ricordare che, con la deliberazione 20/CONTR/11 del 16.2/4.4.2011, le medesime SS.RR. avevano affermato che *“Fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004 (NB. : 2008, a seguito dell’entrata in vigore del comma 11 dell’art. 4-ter della L. n. 16/2012, modificativo del 1° periodo dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione che:*

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;

- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;

- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza”.

C-2) Quanto sopra argomentato assorbe il secondo quesito di cui alla richiesta di parere in esame.

C-3) Qualora, infine, il Comune intendesse assumere, nel corso del 2012, a tempo indeterminato, apposito personale, cui conferire successivamente l’incarico di portavoce (in tali sensi sembrano doversi interpretare i quesiti di cui al n. 3 sub C)), verrebbero in rilievo (trattandosi di Ente, nell’attualità, non tenuto al rispetto del patto di stabilità se non dal 2013) - oltre alle norme programmatiche in materia di reclutamento del personale ed a quelle relative ai tetti di spesa (e salve le avvertenze in merito al disposto dell’art. 31 della L. 12-11-2011 n. 183) di cui al punto C-1b) – le disposizioni di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 11 dell’art. 4-ter della L. n. 16/2012, (cfr. : *“Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*).

Tale ultima norma è stata sottoposta ad esame dalle SS.RR. di questa Corte, le quali, con la deliberazione n. 52 del 2010, hanno affermato che *“il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione”*.

Siffatta interpretazione è stata confermata anche dalla Sezione delle Autonomie, con la citata de-

liberazione n. 6 /SEZAUT/2012/QMIG del 30 aprile/11 maggio 2012, la quale, al riguardo, ha precisato che *“Nella relazione di deferimento, la Sezione Veneto ricorda come, in materia di assunzioni di personale, la disciplina di riferimento principale per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità sia, tuttora, incentrata sull’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che consente nuove assunzioni di personale “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”.*

La norma, secondo i chiarimenti interpretativi resi da questa Sezione (deliberazione n. 8/AUT/2008) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 52/CONTR/2010), è da intendere nel senso che il turn-over include tutte le vacanze complessivamente verificatesi (ma non ancora coperte) nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l’assunzione.

Tale opzione ermeneutica trova il suo fondamento nella considerazione che il vincolo normativo all’esame è stato posto, inizialmente, per l’esercizio 2007, ma la sua validità è stata protratta per una serie di esercizi successivi, sicché la reiterazione del blocco impone una lettura sistematica ed evolutiva della norma che eviti di produrre effetti ultronei rispetto all’obiettivo di fondo dell’invarianza della spesa, il quale, ove comunque raggiunto dall’ente, non può costituire motivo per ulteriori ed irragionevoli compressioni delle prerogative di auto-organizzazione degli enti di autonomia territoriale.

Nel panorama delle misure di coordinamento della finanza pubblica, il predetto limite alle assunzioni va, quindi, letto in coerenza con la prima parte del comma 562, che, nel fissare un tetto massimo alla spesa di personale, pone la cornice di riferimento all’interno della quale la successiva misura di raffreddamento della dinamica assunzionale si inserisce e si giustifica come limite sussidiario funzionale allo scopo di un contenimento strutturale della spesa di personale.

Il modello normativo così delineato si raccorda, altresì, con le altre limitazioni previste per gli enti soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno, per i quali opera il più severo vincolo assunzionale del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall’art. 4-ter, comma 10, della legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16).

Tale vincolo, introdotto dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010, viene in rilievo, infatti, come limite specifico alle nuove assunzioni degli enti soggetti al Patto, in quanto (come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n.3/CONTR/11), in base ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità degli interventi in materia di coordinamento della finanza pubblica, appare diretto a completare la disciplina in materia di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale dettata agli artt. 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità.

Emerge, dunque, una sorta di parallelismo tra le due discipline in tema di spesa per il personale, la cui diversità trova ragione nel fatto che il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica si incentra, per gli enti di minori dimensioni, prevalentemente sulle misure di sterilizzazione della spesa di personale, mentre per gli enti assoggettati al Patto, le predette limitazioni si

inseriranno all'interno di restrizioni alla spesa di carattere più generale (cfr. delibera SS.RR. n. 52/CONTR/2010).

Diverso è, invece, il limite quantitativo previsto dalla prima parte del citato art. 76, comma 7, posto a presupposto di ogni tipologia di assunzione e parametrato sul rapporto di incidenza massima (pari al 50%) tra la spesa di personale e le spese correnti. Detto divieto, infatti, è considerato di carattere generale (e, quindi, riferibile a tutti gli enti, soggetti o meno al Patto) poiché rispondente all'esigenza primaria di contenere la spesa corrente attraverso un vincolo di carattere strutturale idoneo a ridurre la dinamica della sua principale componente rigida entro livelli ritenuti fisiologici".

Peraltro, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la deliberazione n. 3/CONTR/2011 del 25 gennaio 2011 (ripresa e sostanzialmente confermata dalla successiva deliberazione n. 4/CONTR /2011), avevano affermato che *"Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti."*

C-4) Alla fine della presente disamina, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dell'Ente interpellante sulla parte (cfr. fine del punto 4) della richiamata Direttiva del DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA del 7 febbraio 2002 nella quale, dopo essersi affermato che *"Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, per meglio ottimizzare le loro funzioni, gli uffici stampa, così come gli uffici per le relazioni con il pubblico, possono essere costituiti in forma consorziata tra enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità"*, si precisava che *"A differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, **presente nelle amministrazioni complesse**, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni"*. Pertanto, vorrà il Comune interpellante ben valutare tale indicazione (*"**presente nelle amministrazioni complesse**"*) ai fini dell'adozione delle determinazioni di propria competenza.

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2012

IL RELATORE

Cons. Tommaso Viciglione

IL PRESIDENTE

Pres. Sez. Vittorio Lomazzi

Depositato in Segreteria in data

Il Direttore del servizio di supporto
dott. Mauro Grimaldi